

**SELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI (IRPPS) - ROMA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

Bando n. 364.333 IRPPS

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “*Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 0051080/2018 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, per le parti compatibili;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012);

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della Legge 12 novembre 2011 n. 183;

VISTO il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l’art. 8 in materia di semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l’art. 24 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante “*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*”, ed in particolare il comma 12, concernente l’innalzamento dei limiti anagrafici per il collocamento in quiescenza;

VISTO l’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni con Legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e da ultimo dalla Legge n. 124 del 13 agosto 2015;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2016, che ha iniziato ad avere definitivamente efficacia il 25 maggio 2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 in data 23 gennaio 2018, mediante la quale è stato rideterminato il trattamento economico fondamentale delle retribuzioni dei Direttori di Istituto del CNR secondo tre fasce retributive, stabilito nella misura pari al 20% della fascia retributiva più elevata, il valore massimo erogabile a titolo di retribuzione di risultato, nonché approvati i criteri di massima per la classificazione degli Istituti nelle tre fasce retributive;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 in data 6 marzo 2018, mediante la quale sono stati definiti ulteriori indici per l'applicazione dei criteri di massima per la collocazione degli Istituti nelle predette tre fasce retributive, sulla base dei criteri definiti con la precedente deliberazione n.7/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. in data 21 marzo 2019, mediante la quale è stata approvata l'emanazione del presente bando di selezione;

d e c r e t a

Art. 1 - Oggetto della selezione

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche indice una procedura di selezione per la nomina del **Direttore dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) – Roma.**

2. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del CNR, gli Istituti sono unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente. Essi hanno autonomia scientifica nel quadro della programmazione dell'Ente, nonché autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati, tenendo conto degli indirizzi operativi impartiti dal Direttore Generale e nei limiti indicati nel Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

3. L'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali è un istituto interdisciplinare di ricerca che svolge studi su tematiche demografiche e migratorie, sui sistemi di welfare e sulle politiche sociali, sulla politica della scienza, della tecnologia e dell'alta formazione, sui rapporti tra scienza e società, su creazione, accesso e diffusione della conoscenza e delle tecnologie dell'informazione. Integra un insieme di analisi, di studi teorici ed empirici, favorendo la collaborazione tra diverse frontiere disciplinari.

L'attività si orienta su tre principali linee di ricerca:

Studio delle relazioni tra tendenze della popolazione e dello sviluppo sociale ed economico

Studio delle dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare

Studio del mutamento della società collegato alla diffusione delle conoscenze e delle tecnologie dell'informazione.

4. Gli Istituti realizzano i programmi e i progetti di ricerca loro affidati dal Direttore del Dipartimento di afferenza, gestiscono programmi e progetti di ricerca realizzati con fondi acquisiti autonomamente intrattenendo le relative relazioni anche a livello europeo e internazionale; possono partecipare a progetti di ricerca coordinati da Dipartimenti diversi da quello di afferenza, predispongono un piano di sviluppo delle competenze e della strumentazione in linea con lo stato dell'arte della ricerca e con le indicazioni del documento di visione strategica.

5. Nei Documenti Programmatici CNR e nelle Relazioni di Consuntivo, consultabili sul sito Web del CNR alla seguente URL: <https://www.cnr.it/it/documenti-programmazione> sono indicati gli

obiettivi progettuali e i risultati conseguiti negli anni precedenti. Elementi aggiuntivi relativamente all'articolazione territoriale degli istituti, ai prodotti della ricerca, alle collaborazioni e ai contratti, nonché alle attrezzature scientifiche disponibili sono riportati nella sezione "Attività di Ricerca" della Home Page del sito Web del CNR.

6. Il CNR si riserva la facoltà di non procedere alla selezione nel caso di sopravvenuti interessi derivanti dalla variazione degli obiettivi perseguiti nel processo di riorganizzazione della rete scientifica e/o da eventuali sopravvenute modifiche del quadro normativo del CNR.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono partecipare alla selezione persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale negli ambiti di cui all'art. 1 comma 3, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. È richiesta la conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, non sono ammessi alla selezione i candidati che hanno già svolto le funzioni di Direttore d'Istituto, per due mandati anche non consecutivi, indipendentemente dall'Istituto.

Art. 3 - Compiti, doveri e regime di impegno

1. Il Direttore dirige, coordina e promuove lo sviluppo delle attività dell'Istituto di cui è responsabile ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nel quadro della programmazione dell'Ente, svolgendo le funzioni previste dall'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento.
2. L'incarico di Direttore è svolto a tempo pieno.
3. La carica di Direttore è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali.
4. La carica di Direttore è altresì incompatibile con quella di Presidente, di Direttore Generale, di Direttore di Dipartimento o con altre funzioni dirigenziali interne all'Ente, nonché con la carica di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organismo indipendente di valutazione.
5. Il Direttore, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente del CNR o di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

Art. 4 - Durata in carica

1. L'incarico di Direttore ha durata di quattro anni a decorrere dal conferimento. Il Direttore d'Istituto può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi, indipendentemente dall'Istituto.
2. L'incarico può cessare anticipatamente per dimissioni, revoca nei previsti dall'art.11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ovvero negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Compenso

1. Ai sensi del combinato disposto delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23 gennaio 2018 e n. 37 del 6 marzo 2018, al Direttore di Istituto è corrisposto un compenso fisso corrispondente alla retribuzione di fascia B, nonché un compenso variabile, a titolo di retribuzione di risultato, il cui ammontare massimo erogabile è determinato in misura pari al 20% della retribuzione fissa di fascia A.

Art. 6 - Domande di partecipazione – modalità di presentazione – termini

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via Internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni di seguito specificate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.

2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed esami. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.

3. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del “Manuale utente” presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce “Altro”):

- a) effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso che saranno comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal candidato: per registrarsi utilizzare il link Nuova registrazione. Per coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione sempre su questo sito, non è necessario ripetere la registrazione. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk.
- b) I dipendenti CNR non necessitano di registrazione poiché devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER);
- c) compilare la domanda;
- d) allegare il curriculum vitae in italiano o inglese, tramite inserimento del documento in formato PDF;
- e) allegare il pdf di un documento di identità con firma leggibile in corso di validità;
- f) stampare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
- g) stampare il modulo (compilato automaticamente come il precedente), concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscriverlo con firma autografa leggibile ed allegare lo stesso in formato Pdf o inserire lo stesso modulo firmato digitalmente;
- h) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.

4. Il sistema informatico rilascia la ricevuta del corretto invio della domanda.

5. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato a comma 3 lett. g), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

6. Le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di

posta elettronica ordinaria, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

7. I cittadini non residenti in Italia indicheranno l'indirizzo di posta elettronica ordinaria ai fini delle relative comunicazioni.

Art. 7 - Procedure di selezione

1. Le candidature sono valutate da una commissione composta da un minimo di tre a un massimo cinque esperti, anche stranieri, nominata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. La commissione potrà svolgere il procedimento di selezione utilizzando anche modalità telematiche.

3. La commissione definisce i criteri di valutazione attraverso i quali accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'Istituto interessato.

4. Ciascun commissario esprime un giudizio individuale sul curriculum di ogni candidato. I candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta sono ammessi a sostenere il colloquio che potrà svolgersi in italiano o in inglese.

5. L'avviso di convocazione al colloquio viene comunicato ai candidati ammessi, almeno dieci giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo, all'indirizzo PEC del candidato; per i cittadini non residenti in Italia le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Per motivate esigenze il colloquio potrà essere svolto con videoconferenza secondo le modalità operative che saranno comunicate dal CNR.

6. Per ciascuno dei candidati selezionati per il colloquio, la Commissione esprime un giudizio collegiale basato sulle risultanze del colloquio stesso e sulla valutazione del curriculum.

7. Sulla base della valutazione comparativa dei giudizi collegiali espressi, la commissione seleziona una terna di candidati che saranno convocati successivamente per l'audizione innanzi al C.d.A. La procedura deve essere ripetuta con la pubblicazione di un nuovo bando qualora la commissione non individui almeno due candidati idonei.

8. I candidati idonei devono presentare al Consiglio di amministrazione, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione un documento redatto in italiano o in inglese, sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'Istituto.

9. L'Ufficio concorsi e borse di studio della DCGRU acquisisce un parere dal Consiglio d'Istituto sui documenti presentati dai candidati. Non possono prendere parte alla formulazione del suddetto parere i componenti del Consiglio d'Istituto che siano candidati alla selezione. Il predetto Ufficio acquisisce altresì un parere dal direttore del Dipartimento di afferenza. I pareri devono intervenire entro dieci giorni dalla richiesta.

10. Il documento è illustrato dai candidati nel corso dell'audizione davanti al Consiglio di Amministrazione che, valutata l'adeguatezza della visione strategica rispetto agli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e la capacità di realizzazione della stessa, nomina il Direttore d'Istituto.

11. Qualora il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'audizione, non ritenga nessuno dei candidati pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed organizzative dell'Istituto, dispone l'indizione di un nuovo bando di selezione.

Art. 8 - Nomina e assunzione dell'incarico

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la scelta, la nomina del vincitore nonché l'affidamento dell'incarico.

2. La comunicazione della nomina è trasmessa all'interessato che, entro i successivi dieci giorni, presenta la dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale previo accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di altri fattori ostativi al conferimento, ivi inclusa la previsione di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il contratto di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, deve essere sottoscritto non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto di attribuzione della nomina. La mancata accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la decadenza dall'incarico.

4. Nei casi previsti dall'art. 15 comma 3 dello Statuto, la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione di appartenenza, che deve intervenire entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro derivante dall'affidamento dell'incarico, e per le altre finalità compatibili con la presente procedura selettiva come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 6 comma 3 lett. f).

2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio concorsi e borse di studio (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: concorsi@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.

2. Le richieste di accesso agli atti della procedura selettiva saranno pubblicate nell'area concorsi al predetto indirizzo.

3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 11 - Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalle disposizioni del CCNL degli Enti Pubblici di ricerca.

Art. 12 - Pubblicità e diffusione

1. L'avviso del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami e sul portale Euraxess della Commissione Europea; il bando integrale in italiano e un estratto in lingua inglese, sono pubblicati sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

IL PRESIDENTE